

STATUTO

**CASA FAMIGLIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GHILARZA OR VIA FRIULI 2

Numero REA: OR - 107747

Codice fiscale: 90008410954

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 (Costituzione e denominazione) =====

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel
Comune di Ghilarza (OR), la Società Cooperativa denominata
"CASA FAMIGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata. =====

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo
amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove. =====

Art. 2 (Durata) =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenzianti. =====

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 3 (Scopo mutualistico) =====

La Cooperativa, conformemente all'Art. 1 della Legge
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi

lo spirito mutualistico e solidaristico. =====

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il

principio della mutualità senza fini di speculazione privata

ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione

in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le

migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i

soci lavoratori, quello di stimolare lo spirito di previdenza

e risparmio fra i soci e le loro famiglie e quello di

concorrere alla diffusione dell'idea cooperativa. La

Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive

modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce

successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,

parasubordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,

consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto

di associazione in partecipazione, con cui contribuisce

comunque al raggiungimento dello scopo sociale. =====

Art. 4 (Oggetto sociale) =====

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-

ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-

ci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto

diretto e/o in appalto e/o in convenzione con enti pubblici e

privati in genere le seguenti attività socio-sanitarie assi-

stenziali e/o educative:

a) creare occupazione nell'ambito delle proprie finalità prevalentemente per i giovani;

b) accogliere in internato e semi-internato, handicappati, infermi di mente, disadattati per qualunque causa ed anziani;

c) proporre e rendere adeguati i servizi agli assistiti attraverso il volontariato dei soci ed il lavoro regolarmente retribuito possibilmente di giovani soci e non soci anche attraverso convenzioni con enti pubblici, privati e associazioni;

d) inserire degli internati ed i semi-internati come in una famiglia con l'impegno a tenere questa ordinata e pulita anche con l'eventuale libera e spontanea, collaborazione da parte dei ricoverati, al solo scopo del recupero;

e) proporre quotidianamente tra gli assistiti attività di istruzione, di ricreazione di pratiche religiose, e curare la preparazione culturale e professionale dei soci;

f) promuovere gite e visite guidate per gli assistiti;

g) avviare gli assistiti ad una libera spontanea organizzazione della giornata creando buone abitudini in un clima di serena convivenza, ricca di reciproca fiducia e di rispetto;

h) assistenza agli anziani, agli handicappati nei casi di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, case-albergo, centri diurni e luoghi di villeggiatura;

i) gestione di servizi socio assistenziali-sanitari ed educa-

tivi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di invalidi fisici, psichici e sensoriali, persone anziane, minori, nonché di tutti coloro che si trovano in uno stato di bisogno o svantaggio sociale; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi;

j) attività e/o servizi di riabilitazione;

k) comunità alloggio;

l) Case Protette;

m) attività di assistenza carattere domiciliare anche infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuate tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

n) trasporto veicolare di persone non autosufficienti, o soggetti in temporaneo stato di bisogno;

o) gestione di case di riposo, espletamento di tutte le attività di carattere socio assistenziale, ludico, ricreativo, riabilitativo e simili, sia all'interno di strutture organizzate che presso il domicilio di persone che ne facciano richiesta;

p) gestione di case di cura, di case protette, di case albergo per anziani e studenti, di colonie, di ostelli e di centri per il recupero di tossicodipendenti;

q) prestazione e organizzazione di servizi socialmente utili;

r) fornitura di interventi educativi, formativi, nonché di a-

nimazione in genere;

s) gestione del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e non, migranti e profughi, sia in strutture pubbliche che private, in fase di prima accoglienza come in quelle successive, con l'erogazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente e futura come, a titolo puramente esemplificativo:

- gestione amministrativa, assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica - l'informazione - primo orientamento e assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, vitto, servizio di pulizia, biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione, prodotti per l'igiene personale, pocket money giornaliero.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; ha facoltà di partecipare a pubblici appalti ai sensi degli articoli 22 D.L. - CPS numero 1577/47;

potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

===== TITOLO III =====

===== SOCI COOPERATORI =====

Art. 5 (Soci cooperatori) =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solo persone fisiche di sicura condotta

morale ispirate al principio del Vangelo e della Chiesa

Cattolica, a giudizio insindacabile del Consiglio di

Amministrazione, appartenenti alle seguenti categorie: =====

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di
lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare

direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro
attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

b) soci volontari che prestano la loro attività
gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai
sensi e per gli effetti della legge 381/91. =====

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che
esercitano in proprio imprese identiche od affini, o
partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo

amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in
effettiva concorrenza con la Cooperativa. =====

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento della società. =====

Art. 6 (Categoria speciale di soci) =====

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal

presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria

speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero

totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del

precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2476 e 2545 bis del codice civile. =====
oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: =====
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria; =====

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque

l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti

nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo

inserimento nell'impresa; =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo

amministrativo anche prima della scadenza del periodo di

formazione (o inserimento) fissato al momento della sua

ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio

appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il

diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti

ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. ----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore

deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. =====

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni

dei soci lavoratori. =====

Art. 7 (Domanda di ammissione) =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà

contenere: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita; =====

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
condizione professionale, delle specifiche competenze
possedute; =====

c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; =

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai
limiti di legge; =====

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali; =====

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del
presente statuto nonché della clausola conciliativa prevista
dall'art. 41 bis del presente statuto. =====

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata, a cura dell'Organo
amministrativo, sul libro dei soci. =====

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di
decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della successiva convocazione.
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci. =====

Art. 8 (Obblighi del socio) =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto; =====
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo
amministrativo; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci;
è quello risultante dal libro soci. La variazione del
domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
Cooperativa. =====

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,
scioglimento o per causa di morte. =====

Art. 10 (Recesso del socio) =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali; =====

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. ===

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro
60 giorni dalla ricezione. =====

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo
amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,
che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può
ricorrere a sua scelta al Collegio arbitrale o al tentativo
di conciliazione con le modalità previste ai successivi artt.
39 e seguenti e 41 bis. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Art. 11 (Esclusione) =====

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa; =====
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o

che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle

deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti

sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,

salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al

socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; ==

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo

amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia

al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai

pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; ==

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese

private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione

dell'Organo amministrativo; =====

g) che in qualunque modo danneggi moralmente la società,

oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci. =====

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il

rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o

causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può

proporre opposizione o al Collegio arbitrale ai sensi degli

artt. 39 e seguenti, ovvero potrà avvalersi del tentativo di

comparizione mediante conciliazione ai sensi dall'art. 41 bis

del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla

comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. ===

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. =====

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) =====

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati
dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate
alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.
39 e seguenti del presente statuto, oppure potrà farsi
ricorso al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 41
bis del presente statuto. =====

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a
pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a
mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dei provvedimenti stessi. =====

Art. 13 (Liquidazione della quota) =====

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso
esclusivamente delle quote interamente liberate,
eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,
lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo
e, comunque, in misura mai superiore all'importo
effettivamente versato e rivalutato. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. =

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso. =====

Art. 14 (Morte del socio) =====

In caso di morte del socio, gli eredi e legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote
interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura
e con le modalità di cui al precedente art. 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla
data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla Società. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto
previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne
accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al
precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione
ai sensi dell'art. 13. =====

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un

rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico
possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per
causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società
esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste
dall'art. 7. =====

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 13. =====

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati) =====**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio
deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
dell'Organo amministrativo alla riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere
b), c), d), e), f) e g), dovranno provvedere al risarcimento
dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove
determinata dal regolamento. =====

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il
credito derivante da penali, ove previste da apposito
regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.
1243 del codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

===== TITOLO IV =====

===== SOCI SOVVENTORI =====

Art. 16 (Soci sovventori) =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del
presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.
59. =====

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00

(cinquecento virgola zero zero). =====

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di

Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). =====

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) =====

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei
sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente
indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo
amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in
mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. =====

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione. =====

Art. 19 (Deliberazione di emissione) =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve
essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la
quale devono essere stabiliti: =====

- a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
sulle quote emesse; =====
- c) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; =====

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. =====

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. ===

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito.

dai soci cooperatori. =====

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
dell'emissione dei titoli. =====

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento
stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a
norma del precedente articolo. =====

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
incompatibilità previste per i soci cooperatori. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 21 (Elementi costitutivi) =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,
rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né
superiore ai limiti di legge; =====

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; =====

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci

deceduti; =====

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; =====

d) dalla riserva straordinaria; =====

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o

prevista per legge o per statuto. =====

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per

statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono

essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né

all'atto dello scioglimento della Società. =====

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società

senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con

lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al

potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,

controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale

acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per

eventuali dichiarazioni mendaci. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento

della richiesta. =====

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. =====

Art. 23 (Bilancio di esercizio) =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. =====

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei

limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge

31.01.92 n. 59; =====

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme

restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori. =====

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per

distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente. =====

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili

ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per

le cooperative a mutualità prevalente. =====

Art. 24 (Ristorni) =====

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività

mutualistica. =====

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
mediante una o più delle seguenti forme: =====

- erogazione diretta; =====
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; =
- emissione di quote di sovvenzione. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni
caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità
degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed
il socio stesso secondo quanto previsto in apposito
regolamento. =====

===== TITOLO VI =====

===== ORGANI SOCIALI =====

Art. 25 (Organi) =====

Sono organi della Società: =====

- a) l'Assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di amministrazione; =====
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato. =====

Art. 26 (Assemblea) =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura
dell'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R,
inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per
l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci. =====

Per la convocazione dell'Assemblea potranno essere utilizzate
con il detto preavviso di otto giorni anche le seguenti

diverse modalità idonee ad assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare e precisamente: il
telefax o la posta elettronica inviati al numero o
all'indirizzo risultanti dal libro soci; la consegna "brevi
manu" purché adeguatamente documentata. =====

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed
il luogo dell'assemblea, nonché l'indicazione delle materie
da trattare. =====

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno,
la seconda adunanza quando la prima vada deserta. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa
partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli
Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) =====

L'Assemblea: =====

1) approva il bilancio e destina gli utili; =====
2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci
sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al
precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i
conferimenti; =====

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; =====
4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente
del Collegio sindacale; =====

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
Amministratori ed ai Sindaci; =====	
6) approva i regolamenti interni; =====	
7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
diritti dei soci; =====	
8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; =====	
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
Sindaci; =====	
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
approvazione. =====	
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. =====	
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
indicati all'art. 23. =====	
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda	
scritta agli Amministratori. =====	
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della
richiesta. =====

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====

Art. 29 (Votazioni) =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di
intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il
metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra

i soci. In particolare è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare
la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno; =====

- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti; -

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video
collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto

verbalizzante. E' altresì consentito il voto per
corrispondenza, fatte salve, in quanto compatibili le
disposizioni sopra dettate a garanzia della espressione del
voto consapevole. Chi esprime il voto per corrispondenza si
considera intervenuto in assemblea. =====

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per
esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione
proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di
convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si
computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. =====

Art. 30 (Voto) =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione. =====

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,
secondo comma. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima
categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia
Amministratore o Sindaco della Cooperativa. =====

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un
socio. =====

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. =====

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal
presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal
vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona
designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza

dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio. =====

Art. 32 (Amministrazione) =====

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi
dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un
Amministratore unico, da due o più amministratori o da un
Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti
dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta
in volta il numero. =====

L'Amministratore unico, gli amministratori o la maggioranza
dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i
soci cooperatori. =====

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della carica. =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
presidente. =====

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza
alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei
poteri di amministrazione, che potrà essere congiunta,
disgiunta o anche mista, si intende nominato un Consiglio di

Amministrazione. =====

Possono essere nominati Amministratori anche non soci. =====

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) =====

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti
dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi
solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal
presente statuto. =====

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie
attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono
sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni
dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo
amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i
lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati
sulle materie iscritte all'ordine del giorno. =====

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) =====

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
Amministratori. =====

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
almeno un giorno prima della riunione. =====	
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. ===	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
Art. 35 (Integrazione del Consiglio) =====	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
dall'assemblea. =====	
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
in carica fino alla sostituzione. =====	
Art. 36 (Compensi agli Amministratori) =====	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	

del Comitato esecutivo, se nominato. =====

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del
Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso
dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza) =====

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di
amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di
fronte ai terzi e in giudizio. In caso di nomina di più
amministratori, senza che si costituisca un Consiglio di
Amministrazione, la rappresentanza spetterà agli
amministratori ai quali la stessa è stata attribuita
disgiuntamente, congiuntamente o in forma mista, al momento
della nomina. =====

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle
deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se
nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori
generali, Istitori e Procuratori speciali. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. =====

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita
delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire
speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad
altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza
delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

Art. 38 (Collegio sindacale) =====

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o
se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri
effettivi, eletti dall'Assemblea. =====

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci
supplenti. =====

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato
dall'Assemblea. =====

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. =====

Essi sono rieleggibili. =====

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata
dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di
durata del loro ufficio. =====

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile
ed è quindi integralmente composto da revisori contabili
iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia. =====

===== TITOLO VII =====

===== CONTROVERSIE =====

Art. 39 (Clausola arbitrale) =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le
modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia
previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: ==

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; =====

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. =====

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====

Art. 40 (Arbitri e procedimento) =====

Gli Arbitri sono in numero di: =====

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; =====

b) tre, per le altre controversie. =====

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella

cui circoscrizione ricade la sede. =====

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto

disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====

Gli Arbitri decidono secondo diritto. =====

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto

dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. =====

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla

costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino

detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui

all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la

scadenza del termine possa nuocere alla completezza

dell'accertamento o al rispetto del principio del

contraddittorio. =====

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri

fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. =====

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono

anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della

procedura. =====

Art. 41 (Esecuzione della decisione) =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. =====

Art. 41 - BIS - CLAUSOLA CONCILIATIVA =====

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 42 (Scioglimento anticipato) =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	:
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====	.
Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale) =====	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
seguente ordine: =====	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
23, lett. c); =====	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
===== TITOLO IX =====	
===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====	:
Art. 44 (Regolamenti) =====	.
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
art. 28. =====	
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
e devoluzione) =====	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di	.
riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	.

di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto
osservati. =====

Art. 46 (Rinvio) =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto
non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la
"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.
2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle
società a responsabilità limitata. =====

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.